

INFORMATONE	19 FEB. 2019
-------------	--------------

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

Considerato,

tenuto conto delle indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

### art. 17 Tassa annua per rifiuti domestici base

... omissis ...

*Il Municipio ... omissis ... ritenuto un grado di copertura minima del servizio pari all'80% le tasse base ...*

... omissis ...

statuendo sull'istanza del 19 dicembre 2018 del Municipio del Comune di Acquarossa con cui ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 17 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento);

presso atto che:

- la modifica è stata adottata dal Consiglio comunale in data 23 ottobre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 9 gennaio 2019 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

"In generale, sebbene non oggetto diretto della modifica proposta, l'intero documento risulta essere datato e presenta diverse problematiche, sia a livello di contenuto sia per quanto concerne la struttura dei capitoli.

Abbiamo inoltre potuto appurare che il Messaggio Municipale no. 285/18 del 20 settembre 2018 indica dei valori per quanto concerne il costo dei sacchi per RSU superiori a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il 2019 (pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 82/2018). Si ricorda infine che l'importo del sacco deve tenere conto, oltre della tariffa di smaltimento presso l'ACR, dei costi di produzione e distribuzione dei sacchi, IVA inclusa (v. Messaggio 6958 A).

Considerato quanto appena esposto, elenchiamo di seguito le nostre osservazioni in merito alla proposta di modifica del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di Acquarossa, richiedendo nel contemporaneo una rielaborazione totale dello stesso:

- Art. 17: utilizzare quanto indicato dall'art. 18a LALPAmb in quanto la tassa base non può essere ritenuta unicamente ai rifiuti domestici".  
Nel medesimo articolo viene menzionata anche la tassa causale per i RSU a cui va dedicato un articolo di Regolamento specifico come da Modello.  
Viene stralciata d'ufficio l'indicazione inerente una copertura minima dei costi dell'80% in quanto la copertura degli stessi deve essere mediamente del 100%.  
La tassa base per le residenze secondarie va di preferenza tariffata a quella per le economie domestiche.  
Gli importi per le categorie 3.6 e 3.7 risultano essere parecchio elevati se comparati ad altre categorie di produzione di rifiuti analoghi (principio di equivalenza).  
L'agevolazione per i figli sotto i 5 anni d'età dovrebbe avvenire di preferenza attraverso la tassa causale (distribuzione gratuita di un adeguato numero di sacchi ufficiali) e non quella base e, considerato l'ambito sociale, si consiglia di estenderla anche alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico)."

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica dell'art. 17 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Acquarossa. Sono riservati i punti seguenti.

2. Si dispongono le seguenti modifiche d'ufficio:

### art. 17 Tassa annua per rifiuti domestici base

... omissis ...

*Il Municipio ... omissis ... ritenuto un grado di copertura minima del servizio pari all'80% le tasse base ...*


... omissis ...

3. Gli organi locali procedono come indicato nei considerandi della presente risoluzione al riguardo all'art. 17 e all'intero Regolamento.



4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.- (duecento), è a carico del Comune di Acquarossa.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Acquarossa, Casella postale 144, 6716 Acquarossa;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.  
Invio interno a:  
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);  
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

#### PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezionale:  
  
M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:  
  
C. Biasca